



*Ministero dell'Ambiente della tutela del Territorio e del Mare*

**VISTO** l'art. 1, comma 5, della legge 8 luglio 1986 n. 349, che affida al Ministero dell'ambiente il compito di promuovere e curare l'adempimento di convenzioni internazionali concernenti l'ambiente ed il patrimonio naturale;

**VISTA** la legge 19 dicembre 1975, n. 874, concernente la "Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione" firmata a Washington il 3 marzo 1973;

**CONSIDERATO** che l'articolo IX, comma 1, della citata convenzione di Washington prevede la designazione di un'autorità scientifica nazionale;

**VISTO** l'art. 4, comma 5, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, così come modificato dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, e poi così sostituito dall'art. 4 del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 275, che stabilisce che il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro dello sviluppo economico, istituisce, presso il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, la Commissione scientifica CITES per l'applicazione della convenzione sul commercio internazionale della specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo 1973;

**VISTO** l'art. 12-bis, comma 1, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, concernente la composizione della citata Commissione scientifica CITES;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare 27 aprile 1993 recante l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente della Commissione scientifica CITES per l'applicazione della convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione;

**VISTA** la risoluzione 10.3 adottata dalla X Conferenza degli Stati Parte della Convenzione di Washington, tenutasi in Harare (Zimbabwe) nel 1997, che definisce i compiti ed il ruolo dell'autorità scientifica dei singoli Stati contraenti la sopra citata convenzione;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;

**VISTO** l'art. 8 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, che prevede che il Ministero dell'ambiente cura l'adempimento della citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874;

**RILEVATA** la necessità di procedere ad una rivisitazione del decreto del Ministro dell'ambiente 27 aprile 1993 in particolare in adesione alle previsioni normative del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;

**CONSIDERATO** che nelle more della rivisitazione del menzionato decreto è necessario assicurare la continuità amministrativa dell'attività della commissione scientifica al fine di garantire l'attuazione della citata Convenzione ed il rispetto degli obblighi internazionali da essa derivanti;

**VISTO** l'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

**VISTO** il decreto ministeriale n. 211 dell'8 agosto 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 novembre 2014;

**VISTO** il decreto ministeriale n. 269 del 13 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 18 dicembre 2014;

**VISTO** il decreto ministeriale n. 307 del 19 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2014;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 23 novembre 2017, recante proroga delle attività della Commissione scientifica CITES, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 2017;

## D E C R E T A

### Articolo 1

1. Nelle more della rivisitazione del decreto del Ministro dell'ambiente in data 27 aprile 1993, al fine di assicurare l'espletamento delle attività della Commissione scientifica CITES per l'applicazione della convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, queste sono consentite fino al 31 dicembre 2018 e comunque non oltre la nomina della nuova Commissione.
2. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione dell'Unione europea per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Sergio Costa